



## Raccolta della giurisprudenza

**Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 25 novembre 2014 – Ryanair / Commissione**

**(causa T-512/11)**

«Aiuti di Stato — Settore aereo — Tassa irlandese sul trasporto aereo — Esenzione per passeggeri in transito o in trasferimento — Decisione che dichiara l'assenza di aiuto di Stato — Mancato avvio del procedimento d'indagine formale — Gravi difficoltà — Diritti processuali delle parti interessate»

- 1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che dichiara la mancanza di aiuti di Stato — Ricorso degli interessati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Identificazione dell'oggetto del ricorso — Ricorso diretto a salvaguardare i diritti procedurali degli interessati — Motivi attinenti alla valutazione delle informazioni e degli elementi a disposizione della Commissione (Art. 108, § 2, TFUE e 263, comma. 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 6, § 1) (v. punti 28, 29, 31, 32)*
- 2. Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Fase preliminare e fase contraddittoria — Compatibilità di un aiuto con il mercato interno — Difficoltà di valutazione — Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio — Serie difficoltà — Nozione — Natura obiettiva (Art. 107, § 1, TFUE e 108, § 2 e 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4 e 6, § 1) (v. punti 57-62)*
- 3. Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Fase preliminare e fase contraddittoria — Compatibilità di un aiuto con il mercato interno — Difficoltà di valutazione — Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio — Serie difficoltà — Nozione — Natura obiettiva — Onere della prova — Circostanze che consentono di attestare l'esistenza di simili difficoltà (Art. 107, § 1, TFUE e 108, § 2 e 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4, § 4) (v. punto 63)*
- 4. Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Misure di aiuti non notificate ma che sono state oggetto di denuncia da parte di terzi interessati — Obbligo per la Commissione di porre fine alla fase preliminare dell'esame entro un termine ragionevole — Portata — Violazione — Valutazione in concreto (Art. 108, § 3, TFUE) (v. punti 68-74)*
- 5. Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Fase preliminare e fase contraddittoria — Compatibilità di un aiuto con il mercato interno — Difficoltà di valutazione — Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio — Circostanze che consentono di attestare l'esistenza di simili difficoltà — Natura insufficiente della mera scadenza di un termine al di là della normale durata di un esame preliminare (Art. 107, § 1, TFUE e 108, § 2 e 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4, § 4) (v. punto 75)*

6. *Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Concessione da parte delle autorità pubbliche di un trattamento fiscale vantaggioso a talune imprese — Inclusione — Vantaggi risultanti da una misura generale applicabile senza distinzione a tutti gli operatori economici — Esclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 78, 79)*
7. *Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Provvedimento fiscale specifico — Carattere selettivo del provvedimento — Giustificazione riconducibile alla natura o alla struttura del sistema tributario — Esclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 80, 81)*
8. *Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Fase preliminare e fase contraddittoria — Compatibilità di un aiuto con il mercato interno — Difficoltà di valutazione — Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio — Insufficienza e incompletezza dell'esame — Indizi dell'esistenza di serie difficoltà (Art. 107, § 1, TFUE e 108, § 2 e 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4, § 4) (v. punti 88, 89, 94, 98, 102, 103, 105, 106)*
9. *Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Obblighi della Commissione — Obbligo di diligenza — Esame completo — Esame diligente e imparziale delle denunce — Esame degli elementi non espressamente dedotti dal denunciante (Art. 108, § 3, TFUE) (v. punto 105)*

## Oggetto

Domanda di parziale annullamento della decisione C (2011) 4932 definitivo della Commissione, del 13 luglio 2011, in quanto dichiara che la mancata applicazione della tassa irlandese sul trasporto aereo ai passeggeri in transito o in trasferimento non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE [aiuto di Stato SA.29064 (2011C ex 2011/NN)].

## Dispositivo

- 1) La decisione C (2011) 4932 definitivo della Commissione, del 13 luglio 2011, in quanto dichiara che la mancata applicazione della tassa irlandese sul trasporto aereo ai passeggeri in transito o in trasferimento non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE [aiuto di Stato SA.29064 (2011C ex 2011/NN)], è annullata.
- 2) La Commissione europea supporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Ryanair Ltd.
- 3) La Repubblica federale di Germania e l'Irlanda supporteranno le proprie spese.